

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
(PROVINCIA DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE
(INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
COMUNALI

Approvato con delibera C.C. n. 31 del 17.05.2002

Modificato con delibera C.C. N. 5 del 13.03.2012

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, beneficio servizi a tariffa agevolata erogata dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
2. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328/00. Rientrano le situazioni considerate:

▪ **A agevolazioni tariffarie su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza:**

- servizi all'infanzia e scolastici
- canoni alloggi ERP

▪ **Contributi economici**

- ad integrazione minimo vitale
- straordinari
- diritto allo studio (finalizzati al pagamento di rette scolastiche, borse di studio ed assegni di studio, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo)
- contributi per la locazione
- assegni di maternità
- assegno nucleo familiare

▪ **Accesso ad alloggi ERP**

2. L'elenco dei Servizi/Prestazioni, di cui al comma 1, a carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni agevolate.

L'Applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

3. L'accesso ai servizi/prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alla condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio / prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto in base all'ISEE.

4. L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui la norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale prevede una definizione di criteri specifici di valutazioni della situazione economica equivalente.

Sono esclusi altresì i servizi e le prestazioni per le quali l'amministrazione non prevede l'agevolazione economica di alcun tipo e inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Articolo 3

Criteria per la determinazione della situazione economica

1. L'ISEE è dato dalla somma degli indicatori della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito dall'articolo 2 c.2 del D.Leg.vo 109/98 così come modificato dal D.Leg.vo 130/00 e dall'art.1/bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE	+ INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE x 20%
----- I.S.E.E.= -	
SCALA DI EQUIVALENZA	

Articolo 4

Nucleo Familiare

1. Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto

risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) a - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) b - quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti a cui l'articolo 708, c.p.c.;
- c) c - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art.333 del codice civile;
- d) d - quando si è verificato uno dei casi di cui l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) e - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o della pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

1 bis.

Ai fini della determinazione di agevolazioni e/o contributi erogati tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare, è da considerare l'ISEE di entrambi i genitori non coniugati e non compresi nello stesso nucleo anagrafico. Per il genitore che risulta essere residente altrove rispetto a quello che vive con il figlio, in presenza di altri soggetti nel suo nucleo anagrafico, sarà considerato l'ISEE estrapolato per il singolo genitore.

Sono fatti salvi i seguenti casi:

- a. *decesso di un genitore;*
- b. *minori riconosciuti da un solo genitore;*
- c. *documentate situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei genitori accertati in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche ed integrazioni come da pronunciamento del Tribunale;*
- d. *nel caso di genitori non coniugati quando sia stata presentata istanza di affidamento da parte di uno dei genitori o il minore sia stato affidato con pronunciamento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 317 bis codice civile;*
- e. *i genitori sono legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche ed integrazioni in base al pronunciamento del Tribunale,*

Le sopra citate condizioni devono essere documentate come segue:

Condizioni	Documentazione
1. <i>decesso di un genitore;</i>	<i>Verifica anagrafica d'ufficio</i>
2. <i>minori riconosciuti da un solo genitore;</i>	<i>Verifica anagrafica d'ufficio</i>
3. <i>documentate situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei genitori accertati in sede giurisdizionale e previste dal DPCM 221/99 e successive modifiche ed integrazioni come da pronunciamento del Tribunale;</i>	<i>Copia del decreto o dell'istanza al Tribunale dei Minorenni, sentenza o altro dispositivo del Tribunale Civile.</i>
4. <i>nel caso di genitori non coniugati quando sia stata presentata istanza di affidamento da parte di uno dei genitori o il minore sia stato affidato con pronunciamento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 317 bis codice civile;</i>	<i>Copia del decreto o dell'istanza al Tribunale di affidamento</i>
5. <i>i genitori sono legalmente separato/a, divorziato/a come previsto dal DPCM 221/99 e successive modifiche ed integrazioni in base al pronunciamento del Tribunale,</i>	<i>copia della sentenza o dell'istanza di separazione del Tribunale civile</i>

Per i punti c), d), e), i tempi per la prestazione dell'idonea documentazione sono previsti nella misura di 90 giorni dalla data dell'evento (decreto o istanza). Pertanto se l'istanza di agevolazione, corredata dalla documentazione è presentata entro tali termini, le relative agevolazioni e/o contributi decorrono dalla data dell'evento. Se presentata successivamente le agevolazioni e/o contributi decorrono dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.

2. L'ente decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare un nucleo familiare ristretto nel caso di servizi territoriali rivolti alla popolazione anziana,

dove il nucleo di riferimento sarà costituito dall'utente anziano ed eventuale coniuge/convivente.

Con riferimento al numero di componenti, il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

Scala di Equivalenza	
Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei famigliari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore o dai sui figli minori) hanno svolto attività di lavoro o d'impresa per almeno 6 mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Articolo 5

Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
 - a. Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
 - b. Il reddito dell'attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di lire 10.000.000 (€ 5.164.57). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 6

Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare, è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:
 - a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo

d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo annuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.100.000.000 (€ 51645,69). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte | della presente tabella.

- b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra si detrae, fino alla corrispondenza una franchigia pari a lire 30.000.000 (€ 15493.71). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo in cui alla parte 1 della presente tabella.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Articolo 7

Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'ufficio comunale competente, all'INPS, o al CAAF, al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.
2. ISEE L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto Legislativo 135/99.
3. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE.

Articolo 8

Validità dell'attestazione

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.

2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; l'ente stabilirà, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per quali l'ISEE risulta modificato.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedentemente l'istanza di agevolazione l'ente per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

Articolo 9 **Controlli**

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:
Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
 - a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
 - b) Controlli su singole dichiarazioni qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.

L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che danno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.

Sia le altre Amministrazioni, come per gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento. I casi di inadempienza devono essere segnalati al Segretario generale, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà, in ultima istanza a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.

In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza.

Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.

I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per le seguenti tipologie di procedimenti:

- procedimenti d'iscrizione ai servizi e per l'ottenimento di benefici economici (riduzioni tariffarie, borse di studio, buoni libro)
- procedimenti di concessione contributi economici (sostegno all'affitto, assegno di maternità, assegno nucleo familiare, contributi vari di sostegno agli anziani...)
- procedimenti di assegnazione di alloggi pubblici

Le percentuali così definite possono essere incrementate a discrezione del Responsabile di procedimento.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga "un ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di controinteressati, purché presentate in forma non anonima).

Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida, con cadenza semestrale. L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dall'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c.8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

Articolo 10 **Modalità applicativa**

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, sono determinati

con gli appositi regolamenti relativi ad ogni singolo servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.

Articolo 11
Publicità

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare una copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.